



SENT. 122/2026

REPUBBLICA ITALIANA**In nome del Popolo Italiano****LA CORTE DEI CONTI****SEZIONE II GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO**

composta dai seguenti magistrati:

Daniela Acanfora Presidente

Ida Contino Consigliere

Lucia d'Ambrosio Consigliere

Maria Cristina Razzano Consigliere relatrice

Ilaria Annamaria Chesta Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio d'appello iscritto al n. 60564 del Registro di Segreteria,

promosso da OMISSIS nato a OMISSIS il OMISSIS, c.f. OMISSIS, ed

elettivamente domiciliato in Roma via A. Baiamonti 4, presso e nello

studio legale dell'Avv. Andrea Lippi, c.f. LPPNDR72E18H501X – PEC

andrealippi@ordineavvocatiroma.org che lo rappresenta, assiste e

difende, giusta delega in calce all'atto di appello

contro

MINISTERO DELLA DIFESA (C.F. 80425650589) Direzione Generale

della Previdenza Militare e della Leva, in persona del legale

rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via dell'Esercito n.

186, elettivamente domiciliato all'indirizzo p.e.c.

previmil@postacert.difesa.it

avverso



la sentenza n. 39/2022 della Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, depositata in data 24 gennaio 2022.

Uditi nella pubblica udienza del giorno 21 aprile 2026, con l'assistenza del Segretario dott. Riccardo Giuseppe Carlucci, l'Avv. Andrea Lippi per l'appellante e la dott.ssa Marina Propersi per il Ministero appellato.

Esaminati l'atto d'appello, gli atti e i documenti tutti del fascicolo di causa.

Ritenuto in

FATTO

Con la sentenza impugnata, il giudice territoriale ha dichiarato *l'inammissibilità* del ricorso promosso dall'odierno appellante per violazione del giudicato esterno. La vicenda si è dipanata a partire da quando, alla visita di leva del 7 dicembre 1989 (all. 2), l'OMISSIS venne giudicato idoneo al servizio, nonostante avesse dichiarato di aver sofferto di "perforazione timpanica sx a 12 anni". Allo scopo egli venne sottoposto ad esami specifici ORL e in diagnosi gli furono riscontrati "esiti cicatriziali" di otite media sx, tali da documentare l'avvenuta guarigione della malattia otitica e la risoluzione della perforazione. Venne, quindi, incorporato in data 15 luglio 1991 con il coefficiente di ridotta idoneità fisica AU3 e inviato al CAR senza alcuna prescritta precauzione. Tornato al Corpo di appartenenza alla fine del CAR, in data 8 ottobre 1991 fu ricoverato nell'O.M. di Palermo (all. 3) per "otite media purulenta cronica sx in atto non secernente" poi effettivamente riscontrata tanto da essere riformato,



in data 12 ottobre 1991, in quanto permanentemente non idoneo al SMI.

In data 9 aprile 1992 il militare riformato presentava domanda di dipendenza da c.s. (all. 5) per la patologia **“otite bilaterale catarrale cronica”** sulla quale si esprimevano il Comandante del BTG. Logistico “Aosta” in data 7 febbraio 1996 (all. 6) ed il Dirigente medico del Servizio Sanitario del Corpo in data 5 febbraio 1996 (all. 7) deducendo che l’infermità diagnosticata potesse riconoscersi Si DIPENDENTE da c.s.

Il Ministero inviava la richiesta di parere alla CMO di Palermo in data 16 febbraio 1996 (all. 8) che soltanto con verbale n. 329 del 18 giugno 1996 (all. 10) si esprimeva in senso negativo sulla (diversa) infermità monolaterale “otite media purulenta cronica SX”.

Il Ministero della Difesa con lettera del 18 febbraio 1999 (all. 11), chiedeva la revisione del predetto verbale, e a fronte del riscontro negativo della CMO datato 5 maggio 2000 (all. 12), con lett. del 24 novembre 2000 (all. 13) il Ministero insisteva per la revisione e trasmetteva copia della documentazione di base in suo possesso; stante il mancato riscontro l’Amministrazione, reiterava un sollecito in data 10 aprile 2002 (all. 14). La CMO respingeva le richieste di revisione del verbale (con nota prot. 2670/05-2000 del 30 aprile 2002 – all.15).

Alla fine, il Ministero della Difesa emanava il Decreto n. 258 dell’11 aprile 2003 (all. 17) con il quale negava trattamento pensionistico privilegiato per non aver ritenuto dipendente da c.s. l’infermità "otite



media purulenta cronica sx". Il militare presentava ricorso dinanzi alla competente Sezione territoriale che, con sentenza 27 maggio 2009, n. 1779, lo respingeva ritenendo che "dall'esame degli atti a disposizione" fosse da condividere il giudizio medico-legale formulato dalla CMO di Palermo alla v.c. del 18 giugno 1996, che già escludeva con chiarezza la pretesa dipendenza da causa di servizio della infermità otitica riscontrata al sig. OMISSIS La Sezione d'appello (sentenza Sez. III centr. app. n. 170/2014) dichiarava inammissibile il gravame (in quanto vertente su motivi di fatto) così come pure inammissibile veniva dichiarata la revocazione avverso la predetta pronuncia, con sentenza n. 525/2017 della stessa Sezione III centr. app.

Nel frattempo, con lett. A/R del 28 aprile 2015 (all. 21) l'OMISSIS faceva presente all'Amministrazione *"Che è diritto dell'istante che il Ministero si esprima sull'infermità così come espressamente richiesta e di cui lo stesso è ancora affetto "otite catarrale cronica bilaterale"* anche ai sensi dell'art. 71 lett. b) del R.D. 1038/1933, e DIFFIDAVA il Ministero della Difesa *"a voler emettere formale provvedimento (...) in ordine all'infermità lamentata dal ricorrente "otite catarrale cronica bilaterale"*. Con la lett. del 24 giugno 2016, il Ministero della Difesa riteneva corretto *"il proprio operato relativamente all'emissione del provvedimento negativo per non dipendenza da causa di servizio n. 258 in data 11.04.2003 per l'infermità "otite media purulenta cronica sinistra"*. Il provvedimento era gravato dinanzi al Giudice territoriale che dichiarava l'inammissibilità del ricorso per violazione del



giudicato, come sopra precisato.

Con atto depositato in data 13 febbraio 2023, il soccombente, patrocinato come in atti, ha interposto appello, lamentando la *“violazione dell’art. 112 c.p.c. e del combinato disposto di cui agli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c., nonché dei diritti fondamentali di cui agli artt. 32 e 38 della Costituzione e degli artt. 64 e 167 DPR 1092/1973”*.

L’appellante precisa, in sintesi, di aver chiesto sempre e soltanto l’accertamento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità *“otite catarrale cronica bilaterale”*, patologia ben diversa da quella oggetto della sentenza n. 1779 del 2009 con la quale lo stesso giudice avrebbe respinto il ricorso in piena condivisione del giudizio medico-legale formulato dalla CMO di Palermo nella v.m.c. del 18 giugno 1996, che già escludeva con chiarezza la pretesa dipendenza da causa di servizio di una diversa infermità otitica riscontrata al sig. OMISSIS, e cioè *“otite media purulenta cronica sx in atto non secernente”*. La sentenza sarebbe stata confermata in sede di appello (da Sez. III centr. app. n. 170/2014) che ha dichiarato inammissibile il gravame, così come pure inammissibile è stata dichiarata la revocazione avverso la predetta pronuncia. Il giudicato si sarebbe formato, pertanto, su questa diversa infermità per la quale il giudice avrebbe accertato l’insussistenza del nesso eziopatogenetico. Sull’accertamento dell’otite bilaterale catarrale non vi sarebbe alcun provvedimento amministrativo, nemmeno endoprocedimentale, nè alcuna decisione giudiziale e, conseguentemente, non può sussistere alcuna cosa giudicata formale e sostanziale, tantomeno implicita, ai



sensi degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c. Ha chiesto, pertanto, l'accoglimento dell'appello e la rimessione della causa al primo giudice.

Con memoria depositata in data 27 novembre 2025 si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa che ha precisato, dopo ampia ricostruzione in fatto, che la CMO di Palermo si sarebbe espressa reiteratamente circa l'affezione otitica bilaterale, da ultimo con Nota n. 2670/05 2000 del 30 aprile 2002, rinviando anche al giudizio conforme della CMO di 2^a Istanza di Palermo, sottolineando l'erroneità del Parere sia del Dirigente del Servizio Sanitario del Corpo di appartenenza che del Comandante dello stesso, attesa la diagnosi da parte dell'Os pedale Militare di Palermo di "Otite media purulenta cronica sx, in atto non secernente" come da Cartella Clinica n. 296 in data 8 ottobre 1991, successivamente causa di Riforma dal servizio di leva ai sensi del Foglio di Proposta a Rassegna del 12 ottobre 1991 del Nosocomio Militare medesimo. L'amministrazione militare avrebbe, dunque, correttamente respinto l'istanza attorea pervenuta il 12 maggio 2015 con cui l'OMISSIS pretestuosamente chiedeva di avviare il procedimento istruttorio per la patologia otitica bilaterale, questione già ampiamente esaminata sia in sede amministrativa dalla CMO di Palermo con il Verbale citato e dalla CMO di 2^a Istanza di Palermo, sia in sede giudiziale, con pronunce conformi nel primo grado di giudizio ed in appello, negative circa la ripetuta affezione bilaterale, da ultimo confermate con sentenza n. 525/2017 dalla Sezione III centrale di appello.



Correttamente il primo giudice avrebbe dichiarato l'inammissibilità del ricorso per violazione del giudicato, anche perché in sede di emissione del Decreto negativo n. 258 del 2003, impugnato davanti alla Sezione giurisdizionale per il Lazio, l'amministrazione aveva specificamente dichiarato che la sola affezione riscontrata e valutata dalla CMO di Palermo era "esiti di otite media purulenta cronica sinistra", giudicata non riconducibile al servizio di leva, come confermato dalla citata sentenza n. 1779/2009.

Chiede, conclusivamente, il rigetto del gravame e la conferma della sentenza.

All'udienza del 16 dicembre 2025, il Collegio, rilevata la necessità di incombenti istruttori, con ordinanza n. 15/2025, depositata in data 19 dicembre 2025, disponeva a carico dell'appellante il deposito del ricorso introduttivo del giudizio n. 65225 all'esito del quale la Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio – Giudice Unico ha emesso la sentenza 27 maggio 2009, n. 1779, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza.

In data 28 gennaio 2026, il difensore dell'appellante ha provveduto a depositare il ricorso oggetto del provvedimento istruttorio.

All'udienza odierna, come da verbale in atti, sentiti il procuratore costituito per l'appellante e il funzionario delegato per il Ministero appellato che, nel riportarsi alle rispettive conclusioni già rassegnate, ne hanno chiesto l'accoglimento, la causa è passata in decisione.

Rilevato in

DIRITTO



1. L'appello è fondato e merita accoglimento.

2. L'intera vicenda si è sviluppata nel corso degli anni lungo un crinale di equivocità che avrebbe dovuto risultare chiaro sin dall'origine.

3. Quando l'OMISSIS, tornato al Corpo di appartenenza alla fine del CAR, in data 8 ottobre 1991 fu ricoverato nell'O.M. di Palermo, aveva già contratto una "otite media purulenta cronica sx in atto non secernente" che risultava anche dal Foglio di Proposta e Rassegna del 12 ottobre 1991 redatto dallo stesso O.M. Con la stessa domanda amministrativa, inoltrata in data 9 aprile 1992, il militare, ormai riformato, chiedeva che fosse accertata la dipendenza da c.s. della patologia "otite bilaterale catarrale cronica", laddove la CMO di Palermo, interpellata dal Ministero – con verb. n. 329 del 18 giugno 1996 (all. 10) – si esprimeva sulla (diversa) infermità monolaterale "otite media purulenta cronica SX", i cui esiti cicatriziali erano ritenuti non dipendenti da c.s. Nulla, invece, si esprimeva sulla diversa patologia "otite bilaterale catarrale cronica" pur riscontrata (nella parte relativa al GIUDIZIO DIAGNOSTICO si prende atto della diversa PATOLOGIA RISCONTRATA, ossia l'otite bilaterale).

Il Ministero della Difesa, soltanto all'esito di un lungo carteggio con la CMO – che respingeva le richieste di revisione del verbale e confermava la diagnosi solo sull'infermità "otite media purulenta cronica sx" rifiutandosi di dare parere sulla diversa infermità lamentata "otite catarrale cronica bilaterale" sul presupposto che in diagnosi dell'O.M. dell'8 ottobre 1991 il ricorrente era stato trovato



affetto (esclusivamente) da “otite media purulenta cronica sx in atto non secernente” – adottava il Decreto n. 258 dell’11 aprile 2003.

4. Su tale diagnosi e relativo decreto si innestava la fase giudiziale, che, tuttavia, nonostante il chiaro *petitum* del ricorrente (nel ricorso introduttivo del giudizio n. 65225 – acquisito in via istruttoria - si impugna il decreto negativo proprio per far accertare il nesso etiopatogenetico rispetto all’otite bilaterale) si incentra sull’infermità attenzionata dalla CMO (“otite media purulenta cronica sx”) i cui postumi erano giudicati non dipendenti da c.s. ma non pronunciandosi affatto sulla diversa patologia lamentata dall’odierno appellante.

Orbene, la giurisprudenza di legittimità uniforme milita nel senso che non può passare in giudicato una “pronuncia” che non c’è in quanto è stata omessa: se il giudice omette di pronunciarsi su una domanda, e tale omissione non sia interpretabile come un assorbimento della questione pretermessa o come un rigetto implicito, la parte che l’aveva proposta ha una facoltà alternativa: può far valere l’omissione come motivo di gravame (appello o ricorso per cassazione), o può riproporre la domanda in un separato e successivo giudizio. Di conseguenza, se la domanda viene riproposta in un nuovo giudizio, non è opponibile l’eccezione di giudicato esterno formatosi sulla sentenza precedente che aveva omissso di pronunciarsi su quel punto (*ex multis*, Cass. civ. Sez. II ord. 3 settembre 2025 n. 24472).

Nel caso di specie, l’accertamento del nesso causale tra la patologia



“otite catarrale cronica bilaterale” e il servizio prestato dal militare è stato completamente pretermesso nel corso del giudizio esitato nella sentenza della Sezione Lazio 27 maggio 2009, n. 1779, al punto da potersi ragionevolmente escludere che sia configurabile un rigetto implicito o un assorbimento. Il tenore letterale della parte motiva della sentenza lascia chiaramente intendere, infatti, come il primo giudice abbia concentrato l’analisi della vicenda sull’esclusione della c.s. per la diversa patologia attenzionata dalla CMO il cui verbale è stato ampiamente condiviso.

D’altra parte, il militare, pur avendo lamentato il vizio in appello, nell’ambito delle criticità afferenti alla questione di fatto, ha visto dichiarare il gravame inammissibile, e tale esito processuale ha caratterizzato la successiva revocazione, con il conseguenziale passaggio in giudicato della sentenza di primo grado nella sola parte relativa all’assenza del nesso etiopatogenetico della malattia oggetto di pronuncia, ossia dell’otite monolaterale di origine traumatica, preesistente al servizio militare come pacificamente ammesso dall’odierno appellante sin dalla visita di leva del 7 dicembre 1989, durante la quale aveva espressamente rappresentato detta circostanza (dichiarò di aver sofferto di “perforazione timpanica sx a 12 anni”). Nulla è stato mai accertato rispetto alla malattia oggetto sicchè nessun giudicato potrebbe essersi formato in relazione alla sussistenza dei presupposti per la pensione privilegiata tabellare oggetto di causa.

5. L’appello deve essere, pertanto, accolto e, per l’effetto, la sentenza



di primo grado riformata in quanto fondata su una questione pregiudiziale (*exceptio rei judicatae*) che questo Collegio ritiene di risolvere in senso non dirimente. In applicazione dell'art. 199, c. 2, c.g.c. (a mente del quale *"In ogni caso, quando, senza conoscere del merito del giudizio, il giudice di primo grado ha definito il processo decidendo soltanto altre questioni pregiudiziali o preliminari, su queste esclusivamente si pronuncia il giudice di appello. In caso di accoglimento del gravame proposto, rimette gli atti al primo giudice per la prosecuzione del giudizio sul merito e la pronuncia anche sulle spese del grado d'appello"*) il giudizio deve essere rimesso in primo grado per la prosecuzione nel merito e per le spese anche di questo grado.

P.Q.M.

la Corte dei conti Sezione Seconda Centrale d'Appello, così definitivamente pronunciando, accoglie l'appello, e per l'effetto, nel riformare la sentenza di primo grado, rimette la causa alla Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, affinché, in diversa composizione, prosegua il giudizio nel merito e decida anche per le spese di questo grado.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2026.

L'Estensore

Il Presidente

(dott.ssa Maria Cristina Razzano)

(dott.ssa Daniela Acanfora)

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria il 21 LUGLIO 2026



SENT. 122/2026

p. Il Dirigente (dott. Massimo Biagi)

Firmato digitalmente

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco

DECRETO

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52, nei confronti delle parti private.

Il Presidente

(dott.ssa Daniela Acanfora)

Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria il 21 LUGLIO 2026

p. Il Dirigente (dott. Massimo Biagi)

(Firmato digitalmente)

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno n. 196 in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 21 LUGLIO 2026

P. Il Dirigente (dott. Massimo Biagi)



SENT. 122/2026

(Firmato digitalmente)

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco